



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 maggio 2004 (19.05)
(OR. en)**

9600/04

LIMITE

**EDUC 118
SOC 253**

NOTA INTRODUTTIVA

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Consiglio

n. doc. prec.: 9175/04 EDUC 101 SOC 220

Oggetto: Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale ed informale

Si allega per le delegazioni il testo del progetto di conclusioni suindicato, quali risultano dalle discussioni del Comitato dei Rappresentanti Permanenti del 14 maggio 2004. Al termine della riunione, il Presidente ha constatato che, fatta salva la riserva DK d'esame parlamentare, vi è accordo unanime sul testo.

Se l'accordo fosse confermato, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio potrebbero adottare le conclusioni allegate:

Progetto di conclusioni
del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio
relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida
dell'apprendimento non formale e informale

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

consapevoli di quanto segue:

Nel contesto del principio dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale mirano a rendere visibile e a valutare l'insieme completo di conoscenze e competenze di un individuo, indipendentemente da dove o come queste sono state acquisite. L'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale si svolgono all'interno e all'esterno dei sistemi ufficiali di istruzione e formazione, sul posto di lavoro e nella società civile.

L'individuazione e la convalida sono strumenti essenziali ai fini del trasferimento e dell'accettazione di qualunque risultato nell'apprendimento attraverso contesti diversi. L'individuazione attesta e rende visibile i risultati dell'apprendimento di un individuo. Ciò non dà luogo ad un attestato o diploma ufficiale però può costituire la base di un tale riconoscimento formale. La convalida si basa sulla valutazione dei risultati conseguiti da un individuo nell'apprendimento e può dar luogo ad un attestato o diploma ¹.

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha riconosciuto l'istruzione, la formazione e l'occupabilità come parte integrante delle politiche economiche e sociali necessarie al raggiungimento dell'obiettivo strategico di un'Europa che entro il 2010 diventi l'economia basata sulla conoscenza più dinamica del mondo.

Nel follow-up della relazione sui futuri obiettivi concreti dei sistemi di istruzione e formazione in Europa (marzo 2001), il programma di lavoro dettagliato adottato dal Consiglio (14 giugno 2002), ha lanciato un invito a sviluppare modi di riconoscimento ufficiale delle esperienze di apprendimento non formali.

¹ Il termine "convalida" è usato in un senso molto specifico in tale testo ma esso varia da Stato membro a Stato membro. Per alcuni, il termine è usato in senso ampio per includere l'individuazione nonché la valutazione e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale.

Il libro bianco della Commissione dal titolo *"Un nuovo impulso per la gioventù europea"* (21 novembre 2001), in cui si espone un nuovo quadro per la cooperazione europea su questioni relative al mondo dei giovani, ha sottolineato l'importanza dell'apprendimento e dell'istruzione non formali.

La risoluzione del Consiglio sull'apprendimento permanente (27 giugno 2002) invita gli Stati membri a incoraggiare la cooperazione e misure efficaci di convalida dei risultati dell'apprendimento.

Il *"Quadro di azioni per lo sviluppo delle competenze e delle qualifiche lungo tutto l'arco della vita"* (14 marzo 2002) delle parti sociali europee sottolinea che il riconoscimento e la convalida delle competenze e delle qualifiche sono al tempo stesso un obiettivo comune e una priorità principale per l'azione a livello europeo.

La dichiarazione di Copenaghen (30 novembre 2002) e la risoluzione del Consiglio (19 dicembre 2002) sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale hanno riconosciuto che si dovrebbe dare priorità alla definizione di una serie di principi comuni concernenti la convalida dell'apprendimento non formale e informale al fine di assicurare una maggiore compatibilità tra le impostazioni seguite dai vari paesi e a differenti livelli.

La relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione (26 febbraio 2004) al Consiglio europeo di primavera, intitolata *"Istruzione e formazione 2010"*, afferma che lo sviluppo di riferimenti e principi comuni su scala europea può sostenere utilmente le politiche nazionali. Benché tali principi comuni non creino obblighi per gli Stati membri, contribuiscono a sviluppare la fiducia reciproca tra gli attori chiave e a incoraggiare le riforme. La relazione intermedia comune lancia specificamente un invito a elaborare principi comuni europei di convalida dell'apprendimento non formale e informale.

Riconoscono che

Gli Stati membri, la Commissione, i paesi EFTA del SEE, i paesi aderenti e le parti sociali a livello europeo, dando seguito alla dichiarazione di Copenaghen, alla risoluzione del Consiglio e al programma di lavoro sugli obiettivi futuri, hanno compiuto progressi nell'elaborare principi comuni europei di individuazione e di convalida dell'apprendimento non formale e informale.

L'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale sono funzionali alle esigenze del singolo discente. Esse contribuiscono all'integrazione sociale, all'occupabilità e allo sviluppo e all'impiego di risorse umane in ambito civile, sociale ed economico. Esse soddisfano anche le specifiche esigenze di quegli individui che cercano di integrarsi o reintegrarsi nell'istruzione e nella formazione, nel mondo del lavoro e nella società.

A livello europeo, nazionale, regionale e locale esiste e sta emergendo una varietà di impostazioni e prassi di individuazione e di convalida.

È coinvolta anche una varietà di parti interessate. Esse sono, tra l'altro, fornitori e autorità competenti nell'ambito dell'istruzione e della formazione formale, parti sociali sul posto di lavoro e organizzazioni non governative nella società civile. Mentre l'individuazione coinvolge tutte le parti interessate nonché gli individui, la convalida riguarda, in taluni Stati membri, solo le autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale.

Sottolineano che

Principi comuni europei sono necessari per incoraggiare e orientare lo sviluppo di affidabili impostazioni e sistemi di individuazione e di convalida di elevata qualità dell'apprendimento non formale e informale.

Essi sono necessari per assicurare comparabilità ed ampia accoglienza di impostazioni e sistemi diversi negli Stati membri. Essi consentono altresì il trasferimento e l'accettazione di qualunque risultato nell'apprendimento attraverso contesti diversi. Essi tengono particolarmente conto delle esigenze e dei diritti dei singoli.

I seguenti principi comuni europei sono rivolti agli Stati membri, alla Commissione e alle parti interessate che sono impegnate nell'individuazione e nella convalida dell'apprendimento non formale e informale. Essi sono da applicare facoltativamente. Essi rispettano interamente i diritti, le responsabilità e le competenze degli Stati membri e delle parti interessate. Essi informano lo sviluppo di sistemi e di approcci di individuazione e di convalida e non prescrivono alcun particolare approccio o sistema.

I principi comuni europei riflettono l'attività svolta cooperativamente a livello europeo nel dar seguito alla dichiarazione di Copenaghen, alla risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002, ai programmi di lavoro sugli obiettivi futuri e, in particolare, alla relazione intermedia comune intitolata "*Istruzione e formazione 2010*" del febbraio 2004. I principi sono presentati in base ai seguenti temi principali:

- *Diritti individuali*

L'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale dovrebbero essere oggetto in linea di principio di decisione facoltativa. Ciascuno dovrebbe avere pari opportunità di accesso e di trattamento. La sfera privata e i diritti dell'individuo devono essere rispettati.

- *Obblighi delle parti interessate*

Le parti interessate dovrebbero definire, conformemente ai rispettivi diritti, responsabilità e competenze, sistemi e approcci per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale. Ciò dovrebbe includere adeguati sistemi di garanzia della qualità. Le parti interessate dovrebbero fornire orientamento, consulenza e informazioni su tali sistemi e approcci ai singoli individui.

- *Fiducia*

I processi, le procedure e i criteri di individuazione e di convalida dell'apprendimento non formale e informale devono essere equi, trasparenti e sostenuti da sistemi di garanzia della qualità.

- *Credibilità e legittimità*

I sistemi e gli approcci di individuazione e di convalida dell'apprendimento non formale e informale dovrebbero rispettare gli interessi legittimi, assicurare la partecipazione equilibrata delle parti interessate pertinenti.

Il processo di valutazione dovrebbe essere imparziale e i sistemi dovrebbero essere creati per evitare conflitti di interesse. Anche la competenza professionale di coloro che effettuano la valutazione dovrebbe essere assicurata.

INVITA, IN RELAZIONE ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA CONVALIDA DELL'APPRENDIMENTO FORMALE E INFORMALE, GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE

A diffondere e promuovere l'uso di principi comuni europei.

Ad incoraggiare le parti sociali europee, nel contesto del dialogo sociale, ad impiegare e ad adeguare i principi comuni europei per le esigenze specifiche del mondo del lavoro.

Ad incoraggiare le organizzazioni non governative impegnate a fornire opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita ad impiegare e ad adeguare, se del caso, i principi comuni europei.

A sostenere lo scambio di esperienze e il reciproco apprendimento compresa l'elaborazione di un inventario europeo sull'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale.

A rafforzare la cooperazione con organizzazioni internazionali al fine di raggiungere sinergie in tale settore.

Ad elaborare e sostenere modalità coerenti e comparabili di presentazione dei risultati dell'individuazione e della convalida dell'apprendimento non formale e informale a livello europeo, e a valutare in che modo gli strumenti esistenti nel quadro Europass per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze possano contribuire a questo obiettivo.

A valutare con quali modalità i principi comuni europei possano sostenere i lavori in atto sul trasferimento e sul cumulo di crediti accademici, sulla garanzia di qualità e sull'orientamento e, in genere, contribuire all'elaborazione di un quadro europeo delle qualifiche, richiesto nella relazione intermedia comune della Commissione e del Consiglio, del febbraio 2004.

A sostenere lo sviluppo di sistemi di garanzia della qualità e, in particolare, a valutare in che modo si possa promuovere lo sviluppo professionale di coloro che effettuano la valutazione, ad esempio, tramite reti di sostegno intese ad elaborare e diffondere buone pratiche.